



Copia Albo

COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.7

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Pre- sente
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco	Si
2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco	Si
3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore	Si
4. ROSSO Onorato - Assessore	Si
5. CISMONTI p.c. Massimo - Consigliere	Si
6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere	Si
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere	Si
8. SERVETTI Monica - Consigliere	Giust.
9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere	Giust.
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere	Si
11. ALLASIA Livia - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2017.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 7.4.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- con deliberazione consiliare n. 06 del 18.02.2016, esecutiva, si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a. al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- b. il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "1 per mille" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

RITENUTO necessario procedere all'individuazione dei seguenti servizi e costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017:

- gestione e manutenzione patrimonio
- illuminazione pubblica

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente re

cita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” ;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, tra l'altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall'art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 (“Milleproroghe 2016”);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dei tributi ai sensi di legge;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del segretario comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso sul presente atto dal responsabile del servizio bilancio ai sensi di legge;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato:

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2017 l'aliquota TASI dell'1 (uno) per mille per tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale.
- 2) **DI STABILIRE** che, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 20 (venti) per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto, diverso dal proprietario, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9, il solo proprietario versa la TASI nella misura dell'80%.
- 3) **DI DARE ATTO** che le aliquote TASI decorrono dal 1° gennaio 2017.
- 4) **DI DISPORRE** che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.
- 5) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 03.04.2017 al 18.04.2017, ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.

Il Delegato
F.to: Dr.ssa Anna NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vottignasco, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 30.03.2017

- In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, li 03.04.2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna NEGRI